



COMUNE DI CLARO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED
ELIMINAZIONE RIFIUTI**

SOMMARIO

I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
	<i>Art. 1* – Basi legali, campo d'applicazione e scopo</i>	3
	<i>Art. 2 - Compiti del Comune</i>	4
	<i>Art. 3 - Informazione e consulenza</i>	4
	<i>Art. 4 - Riserva del diritto preposto</i>	4
	II Gestione dei rifiuti	5
	1. Disposizioni generali	5
	<i>Art. 5* - Categorie di rifiuti</i>	5
	<i>Art. 6 - Obblighi della popolazione</i>	5
	<i>Art. 7 - Divieti</i>	6
	<i>Art. 8 - Comportamento del Comune</i>	6
	2. POSTI DI RACCOLTA	6
	<i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione</i>	6
	<i>Art. 9 - Posti di raccolta del Comune</i>	6
	<i>Art. 10 - Posti di raccolta privati</i>	6
	<i>Art. 11 - Allestimento</i>	7
	<i>Art. 12 - Manutenzione e rinnovo</i>	7
	3. ESERCIZIO DI RACCOLTA	7
	<i>Art. 13 - Accettazione dei rifiuti</i>	7
	<i>Art. 14 - Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani per il tramite del CNU</i>	7
	<i>Art. 15 - Diritti sui rifiuti</i>	8
	<i>Art. 16 - Obbligo di utilizzazione</i>	8
	<i>Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti</i>	8
	<i>Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili</i>	8
	<i>Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili</i>	8
	<i>Art. 20 - Rifiuti ingombranti</i>	8
	<i>Art. 21 - Rifiuti speciali</i>	9
	<i>Art. 22 - Rifiuti edili</i>	9
	4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	9
	<i>Art. 23 - Impianti del Comune</i>	9
	<i>Art. 24 - Impianti privati di compostaggio</i>	9
	III Finanziamento	10
	1. PRINCIPIO	10
	<i>Art. 25 - Spese del Comune</i>	10
	<i>Art. 26 - Impianti privati</i>	10
	2. TASSE SUI RIFIUTI	10
	TASSA BASE	10
	<i>Art. 27 - Obbligo della tassa, imposizione</i>	10
	<i>Art. 28 - Esigibilità e riscossione</i>	10
	TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ	11
	<i>Art. 29 - Principio</i>	11
	<i>Art. 30* - Tasse per prestazioni di servizio particolari</i>	11
	3. RIMEDI LEGALI	11
	<i>Art. 31 - Reclami</i>	11
	IV Disposizioni esecutive e finali	11
	<i>Art. 32 - Esecuzione</i>	11
	<i>Art. 33* - Titolo esecutivo</i>	12
	<i>Art. 34*- Disposizioni penali</i>	12
	<i>Art. 35* - Entrata in vigore</i>	12
	1. TASSA BASE (FORCHETTA)	13
	2. TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ	13

I Disposizioni generali

Art. 1* – Basi legali, campo d'applicazione e scopo

1. Richiamate le seguenti norme federali:
 - Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
 - Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
 - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
 - Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
 - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 - Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
 - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
 - Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
 - Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).
 - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).
2. Richiamate le seguenti norme cantonali:
 - Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
 - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
 - Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
 - Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
 - Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
 - Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004;
 - Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo sul compostaggio centralizzato e a bordo del campo del gennaio 2012;
 - Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001.
- 3 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.

- 4 Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili di piccole dimensioni.
- 5 Il Servizio è esclusivamente riservato agli utenti domiciliati o residenti nel Comune di Claro (economie domestiche, proprietari di residenze secondarie come pure tutte le ditte, i commerci e gli enti che operano nel Comune e sul cui territorio producono rifiuti).
- 6 I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Art. 2 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta o di compostaggio designati.
- 5 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altri consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza del CNU.

Art. 3 - Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio, in collaborazione con il CNU, provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico tramite il calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 4 - Riserva del diritto preposto

- 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti, fanno stato gli ulteriori regolamenti comunali.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché del CNU.

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 5* - Categorie di rifiuti

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili. L'allegato 1 del presente regolamento stabilisce in modo dettagliato le citate categorie di rifiuti.
- 2 Quali **rifiuti urbani** sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.
- 3 Quali **altri rifiuti** sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.
- 4 Quali **rifiuti speciali** e soggetti a controllo sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (del 22 giugno 2005, OTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali. Il legno usato, gli apparecchi elettrici ed elettronici, i pneumatici usati, ecc. fanno parte della categoria dei rifiuti soggetti a controllo e necessitano di canali specifici di raccolta e smaltimento.
- 5 Sono rifiuti edili di piccole dimensioni tutti i rifiuti provenienti da attività private come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche).

Art. 6 - Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CNU, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.
- 3 Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiori rispetto alle economie domestiche deve procedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne incarico a terzi. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese separatamente dalle raccolte comunali.
- 4 I rifiuti speciali e quelli soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

Art. 7 - Divieti

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8 - Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. *Posti di raccolta*

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

Art. 9 - Posti di raccolta del Comune

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori regolamenti comunali, dei regolamenti editi dal CNU, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Art. 10 - Posti di raccolta privati

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni degli ulteriori regolamenti comunali e dei regolamento editi dal CNU.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 4 Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria rispettivamente dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

Art. 11 - Allestimento

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. Il Municipio può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 12 - Manutenzione e rinnovo

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. *Esercizio di raccolta*

Art. 13 - Accettazione dei rifiuti

- 1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.
- 3 Il Municipio può sopprimere temporaneamente o definitivamente la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove. In tal caso l'utenza verrà adeguatamente informata.
- 4 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CNU, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

Art. 14 - Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani per il tramite del CNU

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - gomme e pneumatici
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
- 2 Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 15 - Diritti sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CNU.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 16 - Obbligo di utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con il CNU, può autorizzare raccolte private.

Art. 17 - Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 18 - Rifiuti urbani riciclabili

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
- 2 I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
- 3 Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 4 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CNU.

Art. 19 - Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

- 1 I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.
- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- 3 Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 20 - Rifiuti ingombranti

- 1 I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili devono essere consegnati al punto di consegna degli ingombranti.

Art. 21 - Rifiuti speciali

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CNU. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 22 - Rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti rispettivamente in un deposito per materiale autorizzati.
- 4 Il Municipio assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. *Impianti di trattamento dei rifiuti*

Art. 23 - Impianti del Comune

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CNU, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
- 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 24 - Impianti privati di compostaggio

- 1 Le proprietarie e i proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
- 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

III Finanziamento

1. Principio

Art. 25 - Spese del Comune

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- 3 Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

Art. 26 - Impianti privati

- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
- 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 27 - Obbligo della tassa, imposizione

- 1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.
- 2 Il Municipio stabilisce annualmente, mediante ordinanza, l'ammontare della tassa base considerando il consuntivo dell'esercizio precedente.
- 3 Gli importi minimi e massimi per categoria di produttore sono riportati nel tariffario (allegato).

Art. 28 - Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Se durante l'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati.
- 3 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente vigenti.

Tassa proporzionale alla quantità

Art. 29 - Principio

- 1 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi) , braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.
- 3 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del regolamento del CNU.
- 4 Il comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità per i rifiuti non raccolti dal CNU. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
- 5 La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Art. 30* - Tasse per prestazioni di servizio particolari

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari quali: l'organizzazione di raccolte regolari o a titolo eccezionale per necessità specifiche di un numero limitato di utenti; il Comune deve riscuotere tasse speciali dalle persone o ditte che hanno richiesto o causato le stesse.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese. Per le prestazioni di cui al cpv. 1 la tassa ammonta tuttavia, nel rispetto dei principi della copertura dei costi e di equivalenza, al minimo a fr. 200.00, ed al massimo a fr. 2'000.00.

3. *Rimedi legali*

Art. 31 - Reclami

- 1 I reclami contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrati al Municipio per iscritto e vanno motivati, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

IV Disposizioni esecutive e finali

Art. 32 - Esecuzione

- 1 Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.
- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
- 3 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Art. 33* - Titolo esecutivo

1. La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 34*- Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con ammonimento o con una multa fino a Fr. 10'000.-- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
- 3 Gli incaricati del Comune rispettivamente del CNU sono autorizzati ad effettuare controlli sui rifiuti consegnati, ad aprire sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.

Art. 35* - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e dopo la ratifica dal parte degli enti cantonali preposti.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il regolamento comunale servizio raccolta rifiuti del 21 febbraio 2005 e relative modifiche.
- 3 abrogato

Approvato dal Consiglio comunale il 14 marzo 2011, ratificato dalla Sezione enti locali in data 16 agosto 2011

* Modifiche approvate dal consiglio comunale il 13 marzo 2015, ratificato dalla Sezione enti locali in data 18 giugno 2015.

Tariffario - Allegato

In virtù dell'articolo 32 LPAmb vengono riscalate le seguenti tasse annuali.

ART. 1* - Categorie e ammontare delle tariffe

A partire dal 1° luglio 2006 viene applicata la tassa sul sacco in tutto il comprensorio del CNU Biasca e Valli e l'ammontare delle tasse base è definito, come previsto dal Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, approvato in data 24 ottobre 2005 dal Consiglio comunale, applicando per le singole categorie, i seguenti valori:

1. TASSA BASE (FORCHETTA)

Categoria	Descrizione			tassa minima IVA esclusa	tassa massima IVA esclusa
CAT 1	ECONOMIE DOMESTICHE				
Cat 1A	Economie domestiche persone sole			50.00	100.00
Cat 1B	Economie domestiche nuclei			100.00	200.00
Cat 1C	Residenze secondarie e residenze di montagna non domiciliati			100.00	200.00
CAT 2	ESERCIZI PUBBLICI				
Cat 2A	Bar, ristoranti , pizzerie, grotti	1	tassa base	300.00	600.00
Cat 2B	Campeggi	1	per pernottamento	0.50	1.00
CAT 3	COMMERCII DIVERSI				
Cat 3A		1	1 persona	100.00	200.00
Cat 3B		2	Da 2 a 5 persone	200.00	400.00
Cat 3C		3	Più di 5 persone	300.00	600.00
CAT 4	CASA ANZIANI, FONDAZIONI, CLINICHE (PER POSTO)				
		1	Per posto	50.00	100.00
CAT 5	VARI				
	Monastero Sta. Maria			100.00	200.00
	Cantieri in esercizio (al m ³ di costruzione)			0.10	0.20
	Feste campestri		Per manifestazione	100.00	200.00
	Sala Patriziale			150.00	300.00

2. TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ

Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli: secondo il tariffario CNU.